

## **DELIBERA N. 133/09/CSP**

**DIFFIDA ALLA SOCIETA' ANTENNA 5 S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA PRIVATA IN AMBITO LOCALE "ANTENNA 5") PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ARTICOLO 20, COMMA 4, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223, COME RICHIAMATA DALL'ARTICOLO 51, COMMA 1, LETTERA D), D. LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177.**

## **PROCEDIMENTO N. 1923/AQ**

### **L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 25 giugno 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", n. 14, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*" pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*" , pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 9 agosto 1990, n. 185, e, in particolare, la disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 4, come richiamata dall'articolo 51, comma 1, lett. d), d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale del 7 settembre 2005, n. 208, e successive modifiche e integrazioni di cui alla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 7 giugno 2008, n. 132 e, in particolare, l'articolo 8-*decies*;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 54/03/CONS del 19 febbraio 2003, recante "*Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche*" pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2003 e, in particolare, l'articolo 3 e gli allegati B e C;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, recante “*Regolamento in materie di procedure sanzionatorie*” pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche e integrazioni apportate con le delibere n. 173/07/CONS, n. 54/08/CONS e n. 130/08/CONS e, in particolare, l’articolo 10;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – Cont. n. 180/08/DIC - PROC. n.1923/AQ dell’11 dicembre 2008 – notificato in data 27 gennaio 2009, con il quale è stata contestata alla società ANTENNA 5 S.r.l., avente sede legale in Empoli (FI), Via I Maggio n. 3 – c.a.p. 50053 – Codice fiscale 01493810483, concessionaria dell’emittente televisiva privata in ambito locale, denominata *Antenna 5*, la violazione della disposizione contenuta nell’articolo 20, comma 4, come richiamata dall’articolo 51, comma 1, lett. d), d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

RILEVATO che la verifica inerente la programmazione dell’emittente televisiva locale *Antenna 5*, eseguita dalla Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria, con accesso ispettivo effettuato, per il tramite della Compagnia di Empoli, in data 2 maggio 2008 e 10 novembre 2008, ha portato all’accertamento della non corretta e irregolare tenuta del registro dei programmi, atteso che lo stesso è stato vidimato in data 13/03/2008 presso il Registro delle imprese di Firenze al n. 4286 di protocollo, è composto da n. 1000 (mille) pagine numerate dalla n. 1 alla n. 1000 e scritturato fino a pagina 608 (pagina acquisita in copia in data 10 novembre 2008) con ultima annotazione relativa alla data del 31.07.2007, mentre la prima scritturazione è datata 01/03/2007 con l’annotazione “Jingle A5” dalle ore 00.05.41 alle ore 00.05.46;

RILEVATO che la predetta società, ha presentato nei termini prescritti e, più precisamente, in data 16 febbraio 2009, prot. n. 0012052, uno scritto difensivo con il quale l’Amministratore unico, Signor Vittorio Falai, ha ammesso la violazione contestata con atto n. 180/08/DIC, per documentata causa di forza maggiore dovuta a malattia del medesimo – unica persona che si occupava delle annotazioni sul registro – precisando, nel contempo che “*i dipendenti hanno trovato notevoli difficoltà interpretative ed applicative della complessa normativa in vigore, sia perché l’art. 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990 n. 223 risulta(va) abrogato dall’art. 54 del T.U. della radiotelevisione, sia perché non vi sono state disposizioni precise circa la tenuta del registro*”, concludendo, però, che “*ad oggi, le annotazioni dei programmi sono assolutamente in linea con il dettato normativo*”;

CONSIDERATO che le giustificazioni addotte dalla società ANTENNA 5 S.r.l., pur se umanamente comprensibili, non possono trovare accoglimento in questa sede, si svolgono le seguenti considerazioni:

- *in punto di fatto*: viene confermato l’esito del già citato accesso ispettivo eseguito dai militari della Guardia di Finanza;

- *in punto di diritto*: la Parte si rifà alle difficoltà interpretative dell'articolo 54 del decreto legislativo 31 luglio 2005. n. 177, laddove è noto l'orientamento dell'Autorità sull'argomento;

CONSIDERATO che la Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria, su richiesta della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali, con nota n. 2614 del 28 aprile 2009, pervenuta il 29 aprile 2009 e registrata con n. 0034639, ha trasmesso gli esiti dell'ulteriore ispezione, eseguita, sempre per il tramite della Compagnia di Empoli, in data 8 aprile 2009, comunicando che dall'esame del registro dei programmi trasmessi, in uso all'emittente *Antenna 5*, è emerso che lo stesso:

- *“risulta essere composto da n. 1000 fogli, numerati dal n. 2009/1 al n. 2009/1000;*
- *è stato vidimato in data 12.03.2009 dal Registro delle Imprese di Firenze;*

e che, in violazione dell'articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223,

- *reca la prima scritturazione alla pagina 2009/1 – giorno 26.01.2009 – programma “Pubblicità delle 00.50” – inizio alle ore 00.50.34 – termine alle ore 00.50.54.”;*

RILEVATO che l'emittente in questione e, per essa la società ANTENNA 5 S.r.l., ha perseverato nel comportamento di violazione;

RILEVATA, pertanto, la mancata osservanza agli obblighi stabiliti dal legislatore all'articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e delle disposizioni stabilite dall'articolo 2215 del codice civile che, tra l'altro, specificano che i “registri” debbano essere bollati, vidimati e numerati, “*prima di essere messi in uso*”;

RILEVATO che il testo unico della radiotelevisione contiene, sì, una norma abrogatrice dell'articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (obbligo della tenuta del registro dei programmi – art. 54, comma 1, lettera i), n. 9), ma, contestualmente, prevede, tra le disposizioni sanzionatorie – ribadite dall'articolo 8-*decies* della legge 6 giugno 2008, n. 101 - la repressione della violazione degli obblighi previsti “*dall'articolo 20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dai Regolamenti dell'Autorità, relativamente alla registrazione dei programmi*” (art. 51, comma 1, lettera d);

CONSIDERATO che l'obbligo di tenuta del registro dei programmi risulta sussistente sulla base del complesso della vigente normativa in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva, recata dall'articolo 10, comma 7, del Regolamento di cui alla delibera n. 78/98 dell'Autorità, della delibera n. 54/03/CONS in data 19 febbraio 2003, recante “*Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in*

*ambito locale e radiofoniche*”, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2003 e, in particolare, l’articolo 3 e gli allegati B e C, della delibera n. 435/01/CONS in data 15 novembre 2001, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale*” pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2001, supplemento ordinario n. 259;

RITENUTO, altresì, che l’interpretazione nel senso di un’abrogazione dell’obbligo di tenuta del registro dei programmi consentirebbe un’agevole elusione dei numerosi obblighi dei soggetti che diffondono contenuti attraverso il mezzo radiotelevisivo e ciò comporterebbe come conseguenza che in tale settore, pur manifestando rilevanti interessi di natura pubblicistica, l’attività svolta dai privati sarebbe sfornita di evidenza documentale, gravando esclusivamente sul soggetto incaricato della vigilanza l’onere di dimostrare le eventuali violazioni, non risultando cioè sufficiente l’obbligo di conservazione delle registrazioni che a norma dell’articolo 20, comma 5, legge n. 223/90, ha un’estensione temporale limitata a tre mesi;

CONSIDERATO che, sulla base del dettato legislativo, *la diffusione di programmi radiofonici o televisivi, realizzati con qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di preminente interesse generale* (articolo 1, comma 1, legge 6 agosto 1990, n. 223), e che il registro dei programmi, di cui al già citato articolo 20, comma 4, costituisce un importante strumento di vigilanza, ma anche di conoscenza che il legislatore ha imposto agli editori radiotelevisivi affinché si possa risalire alla programmazione irradiata da ogni emittente nel medio periodo;

RITENUTO, pertanto, sussistente l’obbligo dei concessionari privati di tenere un registro, *bollato e vidimato* in conformità delle disposizioni dell’articolo 2215 del codice civile, sul quale devono essere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, alla loro provenienza e alla specifica dell’autoproduzione;

CONSIDERATO che grava sulla società esercente l’emittente televisiva la responsabilità del controllo circa la corretta tenuta del registro dei programmi in conformità al modello approvato dall’Autorità con delibera n. 54/03/CONS, cui devono essere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi;

RIILEVATO che la società concessionaria non ha avanzato richiesta di audizione;

CONSIDERATO che non possono trovare accoglimento, in questa sede, le argomentazioni proposte dalla Parte a giustificazione della violazione contestata;

RITENUTO, pertanto, che la società ANTENNA 5 S.r.l., avente sede legale in Empoli (FI), Via I Maggio n. 3 – c.a.p. 50053 – Codice fiscale 01493810483, concessionaria dell’emittente televisiva privata in ambito locale, denominata *Antenna 5*, con riferimento ai fatti oggetto di contestazione, ha violato la disposizione contenuta

nell'articolo 20, comma 4, della legge 23 agosto 1990, n. 223, come richiamata dall'articolo 51, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

CONSIDERATO che il procedimento di cui all'articolo 31 della legge 23 agosto 1990, n. 223, come sostituito dall'articolo 51, comma 2, decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, prevede, ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nell'ipotesi di violazione della disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 4, della legge 23 agosto 1990, n. 223, l'adozione di un atto di diffida a cessare dal comportamento illegittimo;

VISTO l'articolo 51, comma 2, decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, integralmente sostitutivo dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

VISTA la proposta formulata dalla Direzioni contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

#### DIFFIDA

la società ANTENNA 5 S.r.l., avente sede legale in Empoli (FI), Via I Maggio n. 3 – c.a.p. 50053 – Codice fiscale 01493810483, concessionaria dell'emittente televisiva privata in ambito locale, denominata *Antenna 5*, a cessare dal comportamento illegittimo sopra indicato entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla data di notifica del presente atto.

Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine sopra indicato, sarà applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a Euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi del combinato disposto dell'articolo 51, comma 2, lettera b), e comma 5, decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, legge 31 luglio 1997, n. 149, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e la competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

Napoli, 25 giugno 2009

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabro'

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Sebastiano Sortino

**ILCOMMISSARIO RELATORE**  
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Viola